



COMUNE DI SAN CRISTOFORO
(Provincia di Alessandria)

Originale

**DETERMINAZIONE N. 33 DEL 23/09/2025
DEL SEGRETARIO COMUNALE**

OGGETTO: Costituzione fondo risorse decentrate anno 2025

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventitre** del mese di **settembre**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Premesso che:

- con delibera C.C. n. 30 del 16/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;
- con decreto del Sindaco n. 2 in data 10/07/2024 si sono individuati Responsabili dei Servizi nell'ambito comunale;
- con deliberazione G.C. n. 48 in data 16/12/2024 sono stati assegnati i fondi ai Responsabili dei Servizi;

Premesso che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione di tale fondo risulta di competenza del Responsabile del Servizio Personale;
- è necessario procedere nella costituzione del Fondo per l'anno corrente in adeguamento dell'art. 79 CCNL 16.11.2022;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi

servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dall'art. 79 del CCNL Funzioni locali 2019/2021 stipulato in data 16.11.2022 e risultano suddivise in:
 - o RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2016, come certificate dal collegio dei revisori;
 - o RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e nell'articolo 79 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Dato atto che deve essere costituito il fondo per la corrente annualità 2025;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2025;

Richiamato l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che dispone: "2. (...) *al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016*";

Dato atto che, per consolidata interpretazione normativa consolidata dalla giurisprudenza contabile (es. deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei conti), il limite delle risorse accessorie deve comprendere tutte le voci di remunerazione straordinarie (fondo produttività, indennità di posizione e risultato, fondo servizio straordinario) e che il confronto con l'esercizio 2016 produce i seguenti esiti:

Voce	2016	2025
indennità di posizione organizzativa	10.537,15	10.537,15
indennità di risultato	0,00	0,00
fondo straordinario	800,00	800,00
fondo stabile storico	10.273,46	10.273,46
f. variabile	799,25	799,25
TOTALE	22.409,86	22.409,86
risorse variabili non soggette a limite		896,63
risorse stabili non soggette al limite		985,43
TOTALE	22.409,86	24.291,92

Dato atto che su questo corpus normativo si sono tuttavia innestate di recente le previsioni recate dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019, il quale, all'ultimo periodo, dispone che “//

limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;"

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2025, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

Considerato che la programmazione triennale del fabbisogno di personale rispetta i nuovi limiti di spesa del personale e di capacità assunzionale di cui al d.m. 17.03.2020 in attuazione del l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e che la citata programmazione consente il rispetto dell'equilibrio pluriennale del bilancio di previsione ed è conforme agli stanziamenti di competenza sul bilancio di previsione pluriennale;

Dato atto che:

- a) non si sono verificate nel corso degli ultimi anni cessazioni od assunzioni di personale di ruolo;
- b) l'art. 67, comma 2, lettera a) del CCNL 21.05.2018 dispone che l'importo delle risorse stabili è stabilmente incrementato per una somma, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;
- c) l'art. 67, comma 2, lettera b) del CCNL 21.05.2018 dispone che l'importo delle risorse stabili è stabilmente incrementato per una somma pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- d) l'art. 79, comma 1, lettera b) del CCNL 16.11.2022 dispone che l'importo delle risorse stabili è stabilmente incrementato per una somma, su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31/12/2018;
- e) l'art. 79, comma 1, lettera d) del CCNL 16.11.2022 dispone che l'importo delle risorse stabili è stabilmente incrementato per una somma, su base annua, pari a un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- f) fra le risorse variabili può essere inserito un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del CCNL Funzioni Locali 2019/2021, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- g) ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. e) CCNL 21.5.2018, fra le risorse variabili possono essere iscritte le somme derivanti dai risparmi del Fondo lavoro straordinario anno precedente, pari ad € 800;

Rilevato che le voci di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) di cui al precedente alinea sono escluse dal computo del limite rispetto alle risorse decentrate 2016;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2025, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 562, L. n. 296/2006;

Dato atto che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2025, nell'ammontare complessivo pari ad € **12.954,77** come da prospetto "Fondo risorse decentrate – annualità 2025", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

Tutto ciò premesso e considerato.

DETERMINA

- 1) di costituire, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2019, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2025 del Comune di San Cristoforo, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 (ALL. A);
- 2) Di dare atto che la costituzione del predetto Fondo potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 3) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2025 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2025/2027 relativi alla spesa del personale;

- 4) di attestare che il fondo rispetta, al netto delle voci escluse, il limite rispetto alle risorse decentrate 2016 di cui all'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
- 5) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2025/2027, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2025, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sia esigibile;
- 6) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione , almeno in forma di preintesa, del contratto decentrato integrativo entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
- 7) Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/200, la spesa presunta a carico del bilancio 2025/2027, esercizio 2025;
- 8) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Domenico Massacane

D.LGS. 267/2000 ART. 151 COMMA 4	REFERTO DI PUBBLICAZIONE
<p>Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 a carico del bilancio 2025/2027 esercizio 2025. Lì, 23/09/2025 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ODONE Carla</p>	<p>La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio elettronico sul sito web istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.sancristoforo.al.it per giorni quindici naturali e consecutivi dalla data odierna. Lì, 25/09/2025 Il Segretario Comunale Dr Massacane Domenico</p>